

Città metropolitana di Torino

A1242 - D.P.G.R. n. 10/R/2003 - Licenza di attingimento d'acqua dal Fiume Po, in Comune di Moncalieri, ad uso irriguo, richiesta dalla Azienda Agricola MERIANO FRANCESCO, M. & D. S.S.

Pratica N. A/1242 ASSENSO

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 2502 del 23/05/2022; Pratica n. A1242

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola MERIANO FRANCESCO, M. & D. S.S. con sede legale in Moncalieri Strada G. Devalle n. 45 - P.IVA 02628900017 - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della **licenza per l'attingimento d'acqua** dal Fiume Po, in Comune di Moncalieri ad uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso **tra il 1/05 ed il 30/09 di ogni anno**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa aspirante azionata da trattrice agricola per il riempimento di carro botte, in modo che la portata massima non superi i 33 l/s, la portata media non superi i 0,53 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **7.000 mc**, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Moncalieri, distinti in Catasto dal Foglio n. 8 Particelle nn.105,106,107,108,98,99,100,268,103,104,234 aventi la superficie complessiva di **Ha 6,2** di cui 15.000 mq in serra;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua;
4. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;
5. il titolare della licenza di attingimento dovrà sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta dovesse verificarsi deficienza d'acqua per soddisfare le rispettive competenze dei canali ex demaniali. Tale sospensione, se necessaria, dovrà essere attuata a semplice avviso formulato con lettera raccomandata da parte della scrivente Direzione della Città Metropolitana di Torino;
6. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso agricolo** relativo alla annualità 2022,

aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2023-2024 e 2025 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

"(... omissis ...)